



Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori

(Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori)

Modifica del 17 settembre 2021

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 2021¹ è modificata come segue.

Titolo

Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori
(Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori)

Art. 1

¹ La presente ordinanza è finalizzata a impedire la diffusione transfrontaliera del coronavirus SARS-CoV-2.

² Disciplina per le persone che entrano in Svizzera:

- a. la registrazione dei dati di contatto e, se necessario, di dati sanitari;
- b. l'obbligo di test.

³ Disciplina inoltre la quarantena e l'esecuzione della quarantena per le persone che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione con una variante preoccupante del virus.

Art. 3 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c e d

¹ RS 818.101.27

¹ Sono soggette all'obbligo di registrare i loro dati di contatto secondo l'articolo 49 dell'ordinanza del 29 aprile 2015² sulle epidemie (dati di contatto) e, se necessario, dati sanitari tutte le persone che entrano in Svizzera.

² Sono esentate da quest'obbligo le persone che:

- c. entrano in Svizzera in qualità di frontalieri;
- d. entrano in Svizzera da regioni confinanti con la Svizzera con le quali esiste uno stretto scambio economico, sociale e culturale.

Art. 4 cpv. 2

² Le persone che entrano in Svizzera senza utilizzare un'impresa che trasporta persone secondo l'articolo 5 e che registrano i loro dati di contatto mediante schede di contatto devono conservare queste ultime per 14 giorni.

Titolo prima dell'art. 7

Sezione 4: Obbligo del test prima della partenza

Art. 7

¹ Le imprese di trasporto aereo e le imprese di autobus che offrono viaggi a lunga percorrenza devono informare i passeggeri che, prima della partenza, devono sottoporsi a un test per il SARS-CoV-2 e che sono ammessi sul velivolo o sull'autobus soltanto se possono presentare un risultato negativo del test.

² Prima della partenza, devono verificare l'esistenza di un risultato negativo del test. I requisiti relativi ai test e gli attestati dei test sono disciplinati nell'allegato 2a.

³ Le imprese di trasporto aereo e le imprese di autobus per viaggi a lunga percorrenza devono negare l'accesso al velivolo o all'autobus ai passeggeri che non possono presentare un risultato negativo del test.

⁴ Possono trasportare i seguenti passeggeri in assenza di un risultato negativo del test:

- a. le persone sotto i 16 anni;
- b. le persone che possono attestare mediante un certificato medico che, per motivi medici, devono essere urgentemente trasportate in Svizzera;
- c. le persone in transito in un aeroporto svizzero che non escono dall'area di transito prima di proseguire il viaggio (passeggeri in transito);
- d. le persone che possono provare che sono state vaccinate contro il SARS-CoV-2; le persone considerate vaccinate, la durata di validità della vaccinazione e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell'allegato 2;
- e. le persone che possono provare che sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite; la durata della deroga all'obbligo di test e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell'allegato 2;

² RS 818.101.1

- f. le persone che possono attestare mediante un certificato medico che, per motivi medici, non possono sottoporsi al test per il SARS-CoV-2.

⁵ Le deroghe all'obbligo di test prima della partenza di cui al capoverso 4 lettere d ed e non si applicano in caso di entrata in Svizzera da Stati o regioni di cui all'allegato 1 numero 1.

Art. 8 Obbligo di test

¹ Le persone che entrano in Svizzera devono poter presentare un risultato negativo del test. I requisiti relativi ai test e gli attestati dei test sono disciplinati nell'allegato 2a.

² Le persone che all'entrata in Svizzera non possono presentare un test con risultato negativo devono, immediatamente dopo l'entrata in Svizzera, sottoporsi:

- a. a un'analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2; oppure
- b. a un test rapido per il SARS-CoV-2 per uso professionale secondo l'articolo 24a capoverso 1 dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020³.

³ Le persone con obbligo di test all'entrata in Svizzera di cui ai capoversi 1 e 2 devono sottoporsi nuovamente a un test secondo il capoverso 2 tra il quarto e il settimo giorno dopo l'entrata in Svizzera e presentare al Cantone un certificato di test COVID-19 secondo l'ordinanza sui certificati COVID-19 del 4 giugno 2021⁴.

Art. 9 Obbligo di quarantena

¹ Le persone che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione di cui all'allegato 1 devono recarsi direttamente presso il proprio domicilio o un altro alloggio adeguato immediatamente dopo l'entrata e soggiornarvi ininterrottamente per dieci giorni a decorrere dalla loro entrata (quarantena per le persone in entrata).

² Se la persona è entrata in Svizzera passando da uno Stato o una regione senza varianti preoccupanti del virus, l'autorità cantonale competente può considerare la durata del soggiorno in questo Stato o in questa regione nel calcolo della durata della quarantena per le persone in entrata.

³ Le persone sottoposte alla quarantena per le persone in entrata possono concluderla anticipatamente se si sottopongono a un'analisi di biologia molecolare o a un test rapido per il SARS-CoV-2 per uso professionale secondo l'articolo 24a capoverso 1 dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020⁵ e se il risultato del test è negativo. Il test può essere effettuato non prima del settimo giorno di quarantena. In casi motivati l'autorità cantonale competente può escludere la conclusione anticipata della quarantena per le persone in entrata.

⁴ Le persone che concludono anticipatamente la quarantena per le persone in entrata devono portare una mascherina facciale fino alla scadenza della quarantena prevista e

³ RS 818.101.24

⁴ RS 818.102.2

⁵ RS 818.101.24

tenersi a una distanza di almeno 1,5 metri da altre persone al di fuori del proprio domicilio o del proprio alloggio sino al giorno in cui sarebbe dovuta durare la quarantena.

Art. 9a Deroche all'obbligo di test e all'obbligo di quarantena

¹ Sono esentate dall'obbligo di test di cui all'articolo 8 e dall'obbligo di quarantena di cui all'articolo 9 le persone che:

- a. svolgono un'attività assolutamente necessaria in Svizzera per mantenere:
 1. il funzionamento del settore sanitario,
 2. la sicurezza e l'ordine pubblici,
 3. il funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007⁶ sullo Stato ospite,
 4. le relazioni diplomatiche e consolari della Svizzera;
- b. effettuano il trasporto transfrontaliero di persone o merci nell'ambito della loro attività professionale;
- c. hanno soggiornato in uno Stato o in una regione di cui all'allegato 1 per meno di 24 ore come passeggeri in transito;
- d. transitano attraverso la Svizzera senza alcuna sosta intermedia;
- e. non provengono da Stati o regioni di cui all'allegato 1 numero 1 e possono attestare che sono state vaccinate contro il SARS-CoV-2; le persone considerate vaccinate, la durata di validità della vaccinazione e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell'allegato 2;
- f. non provengono da Stati o regioni di cui all'allegato 1 numero 1 e possono attestare che sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite; la durata della deroga e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell'allegato 2;
- g. entrano in Svizzera per motivi medici importanti e improrogabili;
- h. entrano in Svizzera in qualità di frontalieri.

² Sono inoltre esentate dall'obbligo di test di cui all'articolo 8:

- a. le persone sotto i 16 anni;
- b. le persone che possono attestare mediante un certificato medico che, per motivi medici, non possono sottoporsi al test per il SARS-CoV-2.;
- c. le persone che entrano in Svizzera da regioni confinanti con la Svizzera con le quali esiste uno stretto scambio economico, sociale e culturale, sempre che lo Stato o la regione in questione non siano menzionati nell'allegato 1 numero 1.

³ Il capoverso 1 non si applica alle persone che presentano sintomi di COVID-19, a meno che non possano attestare mediante un certificato medico che i sintomi sono riconducibili ad altra causa.

⁴ In casi motivati l'autorità cantonale competente può autorizzare altre deroghe all'obbligo di test e di quarantena oppure concedere agevolazioni.

Art. 10 Obblighi di notifica

¹ Le persone che devono sottoporsi al test secondo l'articolo 8 capoverso 3 devono presentare entro due giorni all'autorità cantonale competente il certificato di test COVID-19 secondo l'ordinanza sui certificati COVID-19 del 4 giugno 2021⁷ e:

- a. comunicarle il numero del modulo di entrata di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera a; oppure
- b. inviarle una copia dei dati di contatto di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera b.

² Chi si deve sottoporre alla quarantena secondo l'articolo 9 per le persone in entrata deve notificare l'entrata entro due giorni all'autorità cantonale competente e seguirne le istruzioni.

Titolo prima dell'art. 11

Sezione 6: Controlli e notifiche

Art. 11, rubrica e cpv. I parte introduttiva e lett. a

Autorità di controllo alla frontiera

¹ Le autorità di controllo alla frontiera possono controllare in funzione del rischio le persone che entrano in Svizzera. A tale scopo verificano:

- a. l'esistenza di un risultato negativo del test secondo l'articolo 8 capoverso 1;

Art. 11a Cantoni

I Cantoni possono verificare l'esistenza di un risultato del test secondo l'articolo 8 capoverso 3.

Art. 12 cpv. 3

³ Aggiorna l'allegato 2a in base alle conoscenze scientifiche attuali.

II

¹ L'allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

² Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 2a secondo la versione qui annessa.

III

Le modifiche degli altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

IV

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 20 settembre 2021 alle ore 0.00⁸.

² L'articolo 64a capoverso 1, frase introduttiva e lettera c dell'ordinanza del 29 aprile 2015⁹ sulle epidemie (cifra III/2) entra retroattivamente in vigore il 1° settembre 2021.

³ La modifica dell'ordinanza sulle epidemie (cifra III/2) ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

17 settembre 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

il Presidente della Confederazione, Guy Parmelin

il Cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁸ Pubblicazione urgente del 17 sett. 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

⁹ RS 818.101.1

Allegato 1

Elenco degli Stati e delle regioni con una variante preoccupante del virus

Rimando tra parentesi

(art. 2 cpv. 2 e 3, 3 cpv. 1 lett. a, 7 cpv. 5, 9 cpv. 1, 9a cpv. 1 lett. c, e e f e 2 lett. c nonché 12 cpv. 1)

Allegato 2

Persone vaccinate e guarite

Rimando tra parentesi

(art. 7 cpv. 4 lett. d ed e, 9a cpv. 1 lett. e e f nonché 12 cpv. 2)

N. 1.1 lett. d e n. 2.1

- 1.1 Sono considerate vaccinate le persone che sono state vaccinate con un vaccino che:
 - d. presenta comprovatamente la stessa composizione di un vaccino autorizzato secondo le lettere a, b o c, ma è immesso in commercio da un licenziatario con un altro nome, a condizione che la vaccinazione sia avvenuta in modo completo conformemente ai requisiti o alle raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata.
- 2.1 La durata della validità di una guarigione inizia l'undicesimo giorno dopo la conferma del contagio e dura di sei mesi a partire dalla conferma del contagio.

Allegato 2a
(art. 7 cpv. 2, 8 cpv. 1 e 12 cpv. 3)

Requisiti relativi ai test e attestati dei test

1. Il risultato del test deve basarsi su una procedura che corrisponde allo stato della scienza e della tecnica. Vigè il principio che il prelievo dei campioni per:
 - a. un'analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 possa essere effettuato non più di 72 ore prima;
 - b. un test rapido per il SARS-CoV-2 per uso professionale possa essere effettuato non più di 48 ore prima.
2. Sul documento con il risultato del test devono essere riportati i dati seguenti:
 - a. il cognome, il nome e la data di nascita della persona testata;
 - b. la data e l'ora del prelievo dei campioni;
 - c. il tipo di test eseguito di cui al numero 1 lettera a o b;
 - d. il risultato del test.

Allegato
(cifra III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 16 gennaio 2019¹⁰ concernente le multe disciplinari

Allegato 2 cifra XVII

XVII. Legge del 28 settembre 2012¹¹ sulle epidemie (LEp) in combinato disposto con l'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale del 23 giugno 2021¹²

- | | |
|---|-----|
| 17001. Mancata attestazione di un'analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 o di un test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale con risultato negativo all'entrata in Svizzera (art. 83 cpv. 1 lett. k LEp in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 1 dell'ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori) | 200 |
| 17002. Dati di contatto errati o mancanti all'entrata in Svizzera (art. 83 cpv. 1 lett. k LEp e art. 3 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori) | 100 |
| 17003. Test non effettuato tra il quarto e il settimo giorno dopo l'entrata in Svizzera (art. 83 cpv. 1 lett. k LEp e art. 8 cpv. 3 dell'ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori) | 200 |
| 17004. Mancata notifica del risultato di un test effettuato tra il quarto e il settimo giorno dopo l'entrata in Svizzera (art. 83 cpv. 1 lett. k LEp e art. 10 cpv. 1 dell'ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori) | 100 |

¹⁰ RS **314.11**

¹¹ RS **818.101**

¹² RS **818.101.27**

2. Ordinanza del 29 aprile 2015¹³ sulle epidemie

Art. 64a cpv. 1, frase introduttiva e lett. c nonché cpv. 1^{bis}

¹ La Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate dai farmacisti sulle seguenti persone:

- c. persone non assicurate secondo l'articolo 3 LAMal né assicurate contro le malattie secondo la LAM, che però appartengono a una delle seguenti categorie:
 1. persone che hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera,
 2. persone che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera come frontalieri,
 3. Svizzeri all'estero e loro familiari stretti senza cittadinanza svizzera che vivono nella stessa economia domestica.

^{1bis} Assume inoltre i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 che sono state effettuate su persone che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera come frontalieri tra il 1° luglio 2021 e il 31 agosto 2021.

Art. 64c cpv. 1^{bis}

^{1bis} Assume inoltre i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 che sono state effettuate su persone di cui al capoverso 1 lettera b tra il 1° luglio 2021 e il 31 agosto 2021.

3. Ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020¹⁴

I

Allegato 1a n. 1 lett. d

1. Sono considerate vaccinate le persone che sono state vaccinate con un vaccino che:
 - d. presenta comprovatamente la stessa composizione di un vaccino autorizzato secondo le lettere a, b o c, ma è immesso in commercio da un licenziatario con un altro nome, a condizione che la vaccinazione sia avvenuta in modo completo conformemente ai requisiti o alle raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata.

Allegato 6 n. 1.1.1 lett. d e 1.4.1 lett. d

- 1.1.1. La Confederazione assume le spese per le analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 soltanto nei seguenti casi:
 - d. *abrogata*;

¹³ RS 818.101.1

¹⁴ RS 818.101.24

- 1.4.1. La Confederazione assume le spese delle analisi immunologiche degli antigeni SARS-CoV-2 e dei test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale soltanto nei seguenti casi:
- d. *abrogata*;

II

¹ La modifica del 13 gennaio 2021¹⁵ dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020 è modificata come segue:

Cifra IV cpv. 2

² Ha effetto sino al 31 ottobre 2021; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

² L'articolo 27a e l'allegato 7 si applicano con le modifiche adottate a partire dal 13 gennaio 2021¹⁶.

4. Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021¹⁷

I

Allegato 2 n. 1.1 lett. d

- 1.1 Sono considerate persone vaccinate ai sensi della presente ordinanza le persone che sono state vaccinate con un vaccino:
- d. che presenta comprovatamente la stessa composizione di un vaccino autorizzato secondo le lettere a, b o c, ma è immesso in commercio da un licenziatario con un altro nome, a condizione che la vaccinazione sia avvenuta in modo completo conformemente ai requisiti o alle raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata.

¹⁵ RU **2021** 5, 109, 167, 218, 296

¹⁶ RU **2021** 115, 167, 194, 274, 296

¹⁷ RS **818.101.26**